

FAQ BANDO 1.1.4. DISTRETTI TECNOLOGICI – D.D. N. 16095 DEL 2.10.2018

2.1 SOGGETTI BENEFICIARI

1) Gli Organismi di ricerca possono fare parte della Rete-Soggetto di cui al punto 2.1. lettera b) del bando?

Secondo la legge n. 33 del 09/04/2009, possono fare parte della Rete-Soggetto i soggetti qualificati come imprenditori, ossia i soggetti che esercitano attività economica. Il contratto di rete è infatti strumento giuridico per gli imprenditori, imprenditori da intendersi *in senso sostanziale* (ai sensi dell'art. 2082 del Codice Civile) ed *in senso formale* (ossia soggetti iscritti al Registro Imprese).

Potranno quindi far parte della Rete-Soggetto anche gli Organismi di ricerca che, nella loro sede o almeno nell'Unità locale che partecipa alle attività del Distretto, abbiano per oggetto esclusivo o principale un'attività di impresa e che siano iscritti al Registro delle imprese.

2) Tra le forme di aggregazione previste al paragrafo "2.1 Soggetti beneficiari" punto b) non sono citate le Associazioni costituite e disciplinate secondo quanto disposto dagli articoli 14 - 42 del Codice Civile (Capo secondo Delle Associazioni e delle Fondazioni) con personalità giuridica privata (dotate quindi di autonomia patrimoniale perfetta), che quindi non rientrano nella fattispecie di ATS e ATI espressamente escluse. Le Associazioni di cui agli artt. 14-42 del Codice Civile sono da ritenersi espressamente escluse?

No, l'associazione non rientra tra le forme di aggregazione consentite dal bando alla lettera b) del par. 2.1. Le associazioni potranno tuttavia partecipare al bando nel caso in cui :

- si configurino come Organismi di ricerca o Centri di Servizio alle imprese aderenti alla Tecnorete prevista con delibera n. 227/2009, successivamente integrata con la Delibera n. 1166 del 19/12/2011, o, qualora non ancora aderenti, presentino l'adesione alla Tecnorete contestualmente alla presentazione della domanda per il cofinanziamento;

- oppure facciano parte di un Consorzio, una società consortile e Rete-Soggetto costituita dai soggetti di cui al punto 2.1. lettera b) del bando.

In tutti i casi, devono ovviamente possedere i requisiti di ammissibilità previsti al punto 2.2. del bando.

3) Un soggetto aderente che sia contemporaneamente impresa e infrastruttura di ricerca (o altre combinazioni) può aderire in ambedue le vesti al Distretto?

Sì, ai fini della determinazione della fascia dimensionale del Distretto (tabella 1) par. 3.2. può aderire in entrambe le vesti.

4) Della Rete-Soggetto o consorzio che gestisce il DT può far parte anche una grande impresa?

Sì. Un consorzio, una società consortile a partecipazione pubblica o una Rete di soggetti associati mediante contratto di Rete, ai sensi della Legge n. 33 del 09/04/2009 e ss.mm. (rete-soggetto) (reti c.d. di tipo "b") può essere costituita, tra gli altri soggetti, da '**imprese aderenti al Distretto**' (paragrafo 2.1 del Bando). Si precisa che ai fini della partecipazione al presente bando non rileva la dimensione aziendale.

5) Nel caso di Rete-Soggetto deve essere indicato un capofila? Se sì, un soggetto capofila di un distretto può essere partner in un altro distretto?

No, in questo caso è già chiaramente individuato un unico soggetto candidato con cui interloquire che è, appunto, la Rete. Nel solo caso di Rete-Soggetto costituenda, pur NON essendoci obbligo, si ritiene operativamente utile l'individuazione di un soggetto referente ufficiale nei confronti della Regione Toscana.

Ai soli fini della presentazione della domanda di aiuto, per "Capofila" si intende il primo soggetto che si profila sulla piattaforma e provvede ad aggiungere i partner al progetto, tramite il pulsante "Aggiungi partner". I soggetti che potranno presentare domanda all'interno della Rete-soggetto costituenda sono esclusivamente:

- a) Centri servizi alle imprese aderenti alla Tecnorete;
- b) Organismi di ricerca;
- c) Associazioni di categoria (direttamente o mediante proprie società di servizi integralmente partecipate);
- d) Imprese aderenti al Distretto;

ciascuno dovrà inserire i propri dati sulla piattaforma (cfr. pagina 2 in Allegato H - Modalità di presentazione delle domande sul sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A.).

6) Un Consorzio di imprese aderenti al distretto ha titolo a partecipare alla rete?

La risposta è affermativa, purché il Consorzio sia un centro Servizi aderente alla Tecnorete o un'impresa aderente al Distretto.

2.2 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

7) Nell'Allegato B si riportano i "requisiti di capacità economico-finanziaria" che i soggetti privati devono rispettare secondo modalità indicate a livello comunitario" con riferimento al manuale HORIZON 2020. Si ha tuttavia il caso di soggetti privati che, secondo i dettami dell'Allegato B, oggi non potrebbero partecipare al Bando DT, ma detengono o hanno appena vinto competizioni su H2020. Del resto lo stesso manuale H2020 cui viene fatto riferimento, presenta delle "eccezioni" che l'Allegato B non contempla. Può partecipare al Bando DT un soggetto che dimostri di essere regolarmente operativo in iniziative H2020?

La dimostrazione dell'operatività su progetti finanziati nell'ambito del Programma Horizon 2020 non è sufficiente.

I soggetti privati devono dimostrare il requisito di capacità economico-finanziaria nelle modalità indicate anche a livello comunitario e previste dalla tabella riportata nell'allegato B – Definizioni al paragrafo "Dati finanziari del soggetto gestore del Distretto tecnologico". Come specificato nell'allegato, saranno ritenuti ammissibili i soggetti privati che avranno totalizzato un punteggio uguale o superiore a 4 in relazione agli indicatori della tabella, considerando l'ultimo bilancio disponibile.

Inoltre, indistintamente dalla tipologia, per tutti i soggetti privati, deve essere verificata la congruenza fra il patrimonio netto dei soggetti proponenti e il costo del progetto al netto del contributo, mediante l'applicazione della seguente formula: $PN/(CP-C) > 0,2$ (Dati finanziari del soggetto gestore del distretto tecnologico, in Allegato B), dove:

PN = patrimonio netto di ciascun soggetto proponente, quale risulta dall'ultimo bilancio approvato e depositato alla data di presentazione della domanda. Per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio il PN si desume sulla base di un bilancio redatto ai sensi dell'art. 2422 e 2425 del cod.civ. da un professionista abilitato o sulla base dei parametri di impresa indicati nello specifico modello allegato quale parte integrante al modello Unico e coerente con i quadri RE, RF e RG dello stesso.

Per le imprese di nuova costituzione, in luogo del PN, si considera il valore del capitale sociale risultante dall'atto costitutivo, qualora alla data di presentazione della domanda non sia ancora avvenuta l'approvazione del bilancio relativo al primo esercizio; CP = somma dei costi complessivi di ciascun soggetto proponente indicato in domanda; C = importo del contributo richiesto da ciascun soggetto proponente.

Ad incremento del PN potranno essere considerati: a) un aumento di capitale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risulti deliberato e attestato da atto notarile depositato presso il Registro Imprese della CCIAA, ai sensi del Codice Civile, alla data di presentazione della domanda, o b) eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato, risultanti da contabile bancaria.

8) In relazione ai criteri di eleggibilità finanziaria (Allegato B) una Rete-Soggetto appena costituita è equiparata ad una impresa neo-costituita e deve dunque produrre un business-plan?

La Rete-Soggetto appena costituita è equiparabile all'impresa di nuova costituzione e, come proponente neo-costituito, dovrà produrre un *business-plan* previsionale triennale, redatto in buona fede, ad esercizio in corso. Resta tuttavia fermo che la verifica dei requisiti viene applicata a tutti i soggetti proponenti che aderiscono alla Rete (Allegato B – Definizioni, paragrafo "Dati finanziari del soggetto gestore del Distretto tecnologico").

3.2. COMPOSIZIONE DEL DISTRETTO TECNOLOGICO E PERFORMANCE ATTESE

9) Se il soggetto gestore effettua opera gratuita di intermediazione per la stipula di un accordo o di erogazione di un servizio qualificato per l'innovazione e tale opera risulta dalla sottoscrizione di uno specifico accordo tra le parti, tale accordo/servizio può essere computato nel calcolo del relativo indicatore di risultato di cui alla tabella 3 punto 3.2. del bando?

Sì, laddove documentata, l'opera prestata gratuitamente dal gestore del distretto è computata al fine della verifica del rispetto degli obiettivi minimi di risultato. Tuttavia, l'apporto fornito dal soggetto gestore sarà verificato anche in base alla "previsione nell'accordo di un corrispettivo economico": nell'ambito delle "performance negoziate" l'indicatore "fatturato soggetto gestore" sarà definito e quantificato con riguardo alla quota di fatturato del soggetto gestore derivante dalla stipula di accordi e dalla fornitura di servizi qualificati *remunerati*.

10) Cosa si intende per "impresa aderente al Distretto"?

Come indicato al paragrafo 3.2, nota 26, per "impresa aderente" si intende un'impresa che partecipa attivamente alla vita del Distretto tecnologico in termini di sviluppo di tecnologie e/o di applicazioni innovative delle stesse ed in tal senso è suscettibile di ricevere servizi qualificati in materia.

Si specifica inoltre che del distretto possono fare parte anche altre organizzazioni, che appartengono al comparto produttivo e che manifestano un generico interesse a ricevere informazioni dal Distretto. Questi player sono da intendersi come "osservatori" e non devono concorrere al computo per la classe dimensionale del Distretto, né ai fini della definizione dell'investimento massimo, né delle relative performance e condizionalità.

11) Un'impresa che fa parte del soggetto gestore del Distretto può essere destinataria dell'attività di intermediazione per stipula di accordi o di prestazione di servizi qualificati da parte del gestore del distretto?

Sì in linea generale, con la precisazione tuttavia che gli accordi ed i servizi prestati ad imprese partecipanti alla aggregazione che gestisce il distretto non potranno essere computati al fine del raggiungimento del target degli indicatori di risultato.

12) Due distinti istituti del CNR o due distinti Dipartimenti di Ateneo sono da considerarsi due distinti aderenti, è corretto?

Si conferma che l'interpretazione fornita è corretta. Infatti al paragrafo 3.2 del bando è precisato che "*gli organismi di ricerca potranno aderire al Distretto tecnologico mediante le proprie articolazioni organizzative o strutture di ricerca specializzate, negli ambiti tecnologici e/o applicativi afferenti ai relativi Distretti*".

13) Si può inserire l'adesione di una associazione di categoria o sono già rappresentate dal Comitato di Indirizzo? In caso affermativo a quale categoria sono riconducibili (es: centri servizi)?

No, non è possibile inserire l'adesione di un'associazione di categoria ai fini della determinazione della fascia dimensionale del Distretto (tabella 1) par. 3.2. Tuttavia, il Centro servizi dell'associazione di categoria verrà computato ai fini della determinazione della fascia dimensionale del Distretto.

14) La somma dei target minimi annuali nelle tabelle relative agli indicatori di risultato/realizzazione attesi è nettamente inferiore al valore triennale minimo richiesto: è un errore?

No, non si tratta di un errore. I target annuali rappresentano indicatori minimi che devono essere rispettati a livello annuale e la loro fissazione ad una soglia inferiore da quella derivante dalla divisione per tre dei target triennali è unicamente legata alla volontà di lasciare margini di flessibilità all'operato dei gestori all'interno del triennio.

Alla conclusione del progetto dovranno comunque essere rispettati i target minimi di realizzazione a livello triennale di cui alla tabella 3, paragrafo 3.2 del bando.

15) Il mancato raggiungimento delle performance attese annuali e triennali quali conseguenze produce?

Il bando, al paragrafo 3.2, fissa alcuni target minimi con riferimento agli indicatori di realizzazione e di risultato; tali minimi sono individuati sia a livello annuale che per l'intero triennio.

In caso di raggiungimento di TUTTI i **valori minimi annuali** indicati si ottiene l'erogazione annuale del contributo mentre nel caso opposto, di mancato raggiungimento di TUTTI i valori minimi, si incorre nella revoca del contributo annuale. Con riguardo a tutte le fattispecie "intermedie", ovvero quelle in cui vi sia il mancato raggiungimento di solo alcuni dei valori minimi indicati, l'erogazione del contributo annuale avverrà in maniera parziale, proporzionalmente alle performance attese soddisfatte. Il contributo annuale non erogato potrà eventualmente essere liquidato in occasione della verifica annuale successiva se il gap tra la performance realizzata e quella attesa a quel punto è stato colmato (il che significa che la performance dell'anno n+1 deve essere pari a quella minima prevista per quell'anno + la performance aggiuntiva necessaria a colmare il gap dell'anno precedente). Nel caso in cui al termine del triennio il gap non sia stato colmato, il contributo non erogato è definitivamente revocato.

Infine in ipotesi di mancato raggiungimento degli **obiettivi minimi triennali**, pur avendo conseguito quelli minimi annuali, il contributo sarà rideterminato in proporzione alle performance triennali attese soddisfatte ed il minor contributo spettante sarà definitivamente revocato.

16) Le performance relative agli indicatori di realizzazione e gli indicatori di risultato devono essere tutte raggiunte, come indicato nelle tabelle 3, 4, 5 e 6 del bando, oppure è possibile negoziare con Regione Toscana anche questi sei indicatori?

No, sono oggetto di negoziazione solo i seguenti target di performance: fatturato soggetto gestore, numero di *application* progetti europei e numero brevetti/marchi registrati e/o altre operazioni di gestione della Proprietà intellettuale.

17) Cosa si intende esattamente per “accordi commerciali business to business”? La distinzione sul relativo indicatore (accordo B2B o servizio R2B) deve essere fatta pertanto in base alla natura giuridica del fornitore (impresa o OR)?

Per tale distinzione si faccia riferimento a quanto previsto nel paragrafo 2.1 in Allegato B al Decreto n. 4426 del 09/10/2014: gli accordi commerciali Business to Business (B2B) sono sviluppati a seguito di Business Matching, ossia di interazioni fra imprese e imprese (rapporti con i fornitori, i distributori e i vari intermediari), di interazioni fra start-up e finanziatori, strategiche ai fini dell'acquisizione di risorse economiche per l'avvio d'impresa (Investor Matching), di quelle fra start-up e fra imprese innovative, fondamentali ai fini dell'accelerazione d'impresa e dell'ingresso nei mercati. Mentre l'erogazione/intermediazione dei servizi qualificati Research to Business (R2B) sono sviluppati a seguito di interazioni focalizzate su attività di sviluppo tecnologico, di ricerca applicata e di trasferimento tecnologico (Technology Matching) tra i detentori dell'innovazione - Centri di ricerca, Università - e i richiedenti innovazione - le imprese.

18) Nel caso in cui l'accordo/servizio avvenga fra un laboratorio privato dotato di strumentazione specifica (in veste di fornitore) ed un OR pubblico (in veste di richiedente) grazie alla mediazione del soggetto gestore, su quale indicatore di risultato tale accordo/servizio deve essere posto?

Nel caso specifico si ritiene che l'accordo/servizio sia correttamente posto fra i 'Servizi qualificati erogati o intermediati (KIBS e accordi R2B)', all'interno della Colonna INDICATORI DI RISULTATO.

19) Cosa si intende per operatore finanziario? I relativi accordi possono riguardare anche fidi e garanzie?

Per 'operatore finanziario' si intende qualsiasi tipologia di intermediario finanziario, come definito nel Reg. CE n. 651/2014: *“Qualsiasi istituzione finanziaria a prescindere dalla sua forma e dal suo assetto proprietario, compresi fondi di fondi, fondi di investimento di private equity, fondi di investimento pubblici, banche, istituti di micro finanza e società di garanzia”*, con l'esclusione degli intermediari assicurativi (paragrafo 3.2 del Bando).

I relativi accordi possono riguardare anche fidi e garanzie, dal momento che l'operatore finanziario può essere, tra gli altri, una società di garanzia.

20) Nella nota n. 26 del punto 3.2 del bando si distinguono le "imprese aderenti" dai "player osservatori". Sulla base di quali dati oggettivi e documentali (o documentati) Regione Toscana distinguerà i soggetti "aderenti" da quelli "osservatori", nelle varie fasi di attività (avvio, durante ed alla fine del triennio) dei Distretti Tecnologici?

Per “imprese aderenti al distretto” si intendono imprese che partecipano attivamente alla vita del Distretto in termini di sviluppo di tecnologie e/o applicazioni innovative delle stesse, ed in tal senso suscettibili di ricevere servizi qualificati in materia ed afferenti agli ambiti settoriali ed applicativi del Distretto.

L'adesione al Distretto avverrà attraverso lettera di adesione allo stesso (il modello da utilizzare sarà messo a disposizione sulla piattaforma di Sviluppo Toscana). Si precisa inoltre che l'appartenenza al Distretto Tecnologico, e la denominazione del medesimo, sono dichiarate dal soggetto proponente (paragrafo 2.1 del Bando) al punto e) in Domanda di aiuto (Allegato C)

“I player” osservatori, invece, sono soggetti che manifestano un generico interesse a ricevere informazioni dal Distretto e non concorrono al computo della classe dimensionale del Distretto, né ai fini della definizione dell’investimento massimo, né delle relative performance e condizionalità.

21) Nel bando si fa riferimento all’elenco infrastrutture di ricerca di cui al decreto n.5155 del 28/10/2015. Non siamo riusciti a rintracciare né l’elenco, né il decreto. Potete cortesemente indicarci dove è possibile reperirlo?

Il Decreto Dirigenziale n. 5155 del 28/10/2015 e file del relativo Allegato 1 sono reperibili al seguente link:

<http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiD.xml?codprat=2015AD00000006222>

22) Se un'organizzazione è fornitrice di tecnologie/di innovazione/di ricerca&sviluppo e diventa anche soggetto gestore di un distretto tecnologico, negli incontri dello stesso gestore con imprese aderenti al distretto e nei i servizi qualificati da esso forniti, è corretto assumere che l'organizzazione abbia sia il ruolo di intermediario che di fornitore?

Sì, è corretto con la seguente precisazione:

- Il soggetto gestore del distretto potrà effettuare opera sia gratuita (come intermediatore) sia remunerata (come fornitore) a favore delle imprese aderenti al medesimo distretto. Si precisa che, laddove documentata, l'opera prestata gratuitamente dal gestore del distretto è computata al fine della verifica del rispetto degli obiettivi minimi di risultato. Tuttavia, l’apporto fornito dal soggetto gestore sarà verificato anche in base alla “previsione nell’accordo di un corrispettivo economico”: nell'ambito delle "performance negoziate" l'indicatore "fatturato soggetto gestore" sarà definito e quantificato con riguardo alla quota di fatturato del soggetto gestore derivante dalla stipula di accordi e dalla fornitura di servizi qualificati *remunerati*.

Dall'altra parte, si precisa che:

- gli accordi ed i servizi prestati ad imprese partecipanti alla aggregazione che gestisce il distretto non potranno essere computati al fine del raggiungimento del target degli indicatori di risultato.

3.6. SPESE AMMISSIBILI

23) Nella Rete-Soggetto e nel Consorzio possono essere rendicontate le spese di personale dei singoli partecipanti alla Rete o al Consorzio?

No. La Rete-Soggetto o il Consorzio possono rendicontare, all’interno del periodo di ammissibilità delle spese, esclusivamente le spese dei propri lavoratori dipendenti o lavoratori a progetto.

Infatti, sia la Rete-Soggetto che il Consorzio (con attività esterna) hanno “soggettività giuridica” e pertanto costituiscono autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici.

24) E' ammissibile l'istituto del distacco nei casi previsti al punto 2.1. lettera b) del bando?

Sì. A tale riguardo si richiama la normativa sul distacco (Riforma Biagi) precisando che occorre un contratto che preveda il distacco. Il personale distaccato verrà trattato a tutti gli effetti come personale dipendente e le spese sostenute per il personale distaccato documentate anche dalle relative buste paga (come sarà dettagliato nelle linee guida per la rendicontazione) saranno riconosciute ammissibili secondo quanto previsto dal par. 3.6.1 del bando. Non saranno invece riconosciuti gli eventuali utili (mark-up) pagati al distaccante in relazione al personale distaccato.

25) Circa le spese di personale è confermato che non è prevista una percentuale massima e minima rendicontabile sul totale dell'investimento?

Sì, NON è prevista una percentuale massima e minima sul totale dell'investimento per le spese di personale.

Si rimanda al paragrafo 3.6 del bando laddove sono definiti massimali di spesa esclusivamente per alcune tipologie di attività (lettera c ed e). Massimali sono altresì definiti per le categorie di spesa "Spese per consulenze" (di cui al paragrafo 3.6.2) in relazione a determinate tipologie di attività, "Spese generali" (di cui al paragrafo 3.6.3) e "Altri costi di esercizio" (paragrafo 3.6.4).

26) Sono ammissibili per intero i costi del personale? In particolare sono ammissibili i contributi non citati in busta paga?

Il costo del personale ammissibile a contributo è costituito dalla retribuzione lorda (comprensiva dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro) all'interno del periodo di ammissibilità, riferito sia ai lavoratori dipendenti sia ai lavoratori "a progetto" (paragrafo 3.6.1).

27) Al punto 3.6.2 del bando si dice che le spese di consulenza sono ammissibili nella misura massima del 50% per ogni singola voce (a, b, c e d) di spese ammissibili. Potreste cortesemente chiarirci il significato di questa clausola?

A titolo esemplificativo, supponiamo che le spese di personale dedicato allo svolgimento delle attività di tipo a) sommate alle spese amministrative (comprese le spese generali) che si correlano alle attività di tipo a) e alle spese per consulenza che si correlano alle attività di tipo a) risultino complessivamente pari a 700, le spese del personale impegnato sulle attività di tipo b) sommate alle spese amministrative (comprese le spese generali) che si correlano alle attività di tipo b) e alle spese per consulenza che si correlano alle attività di tipo b) sono complessivamente pari a 450, ne consegue che le spese per le consulenze tematicamente attinenti alle attività di tipo a) non potranno superare il 50% di 700, cioè non potranno superare la misura di 350, mentre le spese per le consulenze relative ad attività di tipo b) non potranno superare il 50% di 450, cioè non potranno superare la misura di 225.

28) Nel periodo che intercorre fra la presentazione della domanda e l'effettiva costituzione della Rete-Soggetto (30gg dalla pubblicazione su BURT) sono ammissibili i servizi resi da singoli membri della costituenda rete, facendo dovuto riferimento nell'accordo relativo alla Rete-Soggetto costituenda per la gestione del Distretto?

La risposta è negativa, perché ai fini della verifica del rispetto delle performance, l'ammissibilità degli accordi e dei relativi servizi (sottoscritti successivamente alla data di presentazione della domanda) è subordinata al diretto riferimento (per l'erogazione o l'intermediazione) alla persona giuridica del soggetto gestore (paragrafo 3.2 del Bando). Nel caso specifico, la costituenda Rete-Soggetto diventa persona giuridica soltanto al momento dell'effettiva costituzione della medesima, formalizzata mediante atto costitutivo (notarile), da stipularsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria (paragrafo 2.3 del Bando). In ogni caso si fa presente che per i raggruppamenti costituenti il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di stipula del contratto con la Regione Toscana.

29) In merito ai servizi di consulenza, né il bando, né l'apposito Allegato E fanno menzione della necessità di allegare apposita documentazione (schede fornitore, preventivi, bozze di contratto e curricula dei consulenti). Sono necessari in fase di presentazione della domanda?

Non è necessario presentare apposita documentazione (scheda fornitore, preventivi, bozze di contratto e curricula dei consulenti).

Secondo quanto previsto dal par. 3.6.2. del bando occorre che il fornitore sia personale altamente qualificato in materia di trasferimento tecnologico, che possieda adeguate conoscenze (laurea di tipo tecnico-scientifico o esperienza almeno quinquennale nel campo del trasferimento tecnologico) e che il servizio prestato rientri nelle tipologie previste dal "Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le PMI toscane dell'industria, artigianato e servizi alla produzione" approvato con decreto n. 4983 del 06/11/2014 e sue successive modifiche ed integrazioni.

30) I singoli consulenti (liberi professionisti, docenti universitari, etc), qualificati e dotati di esperienza nel settore dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, sono ammissibili fra le "spese di consulenze"?

Sì, purché il servizio prestato rientri nelle tipologie previste dal "*Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le PMI toscane dell'industria, artigianato e servizi alla produzione*" approvato con decreto n. 4983 del 06/11/2014 e sue successive modifiche ed integrazioni, i consulenti siano fornitori altamente qualificati in materia di trasferimento tecnologico e delle conoscenze (laurea di tipo tecnico-scientifico o esperienza almeno quinquennale nel campo del trasferimento tecnologico) e soddisfino i requisiti previsti dal suddetto Catalogo in relazione a ciascuna tipologia di servizi.

31) Nel caso in cui il soggetto gestore del Distretto partecipi all'organizzazione di eventi di settore (Fiere di settore, eventi collettivi per favorire incontri B2B, R2B, etc), Regione Toscana accetterà la "rendicontazione" dei partecipanti a tali eventi come "target di realizzazione" senza la compilazione dei verbali di incontro (allegato O del bando)?

No. Dovrà essere fornita apposita giustificazione utilizzando come modello il report incontro (allegato O), opportunamente adattato al caso.

32) Il costo orario ammissibile per il personale è riferito alla retribuzione lorda effettiva (come indicato sul bando art. 3.6.1), o al costo orario ricavato dalle tabelle del Ministero del lavoro come indicato alle tabelle dell'Allegato E) del bando?

Si conferma che il costo del personale ammissibile a contributo è costituito dalla retribuzione lorda (comprensiva dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro) all'interno del periodo di ammissibilità, riferito sia ai lavoratori dipendenti sia ai lavoratori "a progetto" secondo quanto previsto dal paragrafo 3.6.1 del bando.

Si precisa che:

- per i lavoratori che rientrano nelle categorie Quadri e Dirigenti le spese per il personale saranno ammissibili sulla base dei costi effettivi, rendicontati in maniera analitica;
- per tutti gli altri lavoratori va fatto riferimento ai costi orari individuati nei Decreti emanati dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali che rappresentano dei massimali;
- per i lavoratori per i quali non è possibile, neanche per affinità settoriale, avvalersi dei costi medi orari individuati nei Decreti emanati dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le spese per il personale saranno ammissibili sulla base dei costi effettivi, rendicontati in maniera analitica.

33) Con la presente sono a chiedere chiarimenti in merito alle spese di consulenza ammissibili. Al par. 3.6.2 viene indicato che le consulenze devono rientrare tra le tipologie di servizi del Catalogo servizi qualificati e allo stesso tempo devono essere riferite alle attività a) b) c) d) indicate al punto 3.6.

Come è possibile? Quale è per esempio un servizio qualificato adatto per l'attività a)?

Si conferma che le spese per i servizi di consulenza e equivalenti sostenute dal Soggetto Gestore del DT potranno riguardare le tipologie di attività (a, b, c, d ed e) di cui al primo capoverso del paragrafo 3.6 "Spese ammissibili" e che tali servizi dovranno essere assimilabili alle tipologie di servizi previsti dal "Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le PMI toscane dell'industria, artigianato e servizi alla produzione" approvato con decreto n. 4983 del 06/11/2014 e sue successive modifiche ed integrazioni. Inoltre occorre che, come previsto al paragrafo 3.6.2, il fornitore di tali servizi sia personale altamente qualificato in materia di trasferimento tecnologico e che possieda adeguate conoscenze (laurea di tipo tecnico-scientifico o esperienza almeno quinquennale nel campo del trasferimento tecnologico).

Per chiarire la questione dell'assimilabilità, si fornisce il seguente esempio:

sono servizi qualificati assimilabili alla tipologia di attività a) alcuni tra i servizi rientranti nella tipologia B.1.1 del Catalogo (*Servizi di supporto alla ricerca e sviluppo e all'innovazione di prodotto e/o di processo nella fase di concetto*) quali i servizi che riguardano i metodi cooperativi di sviluppo di idee, relative a prodotti e processi oppure l'organizzazione di eventi di crowdsourcing quali barcamp, hackathon, call for ideas, call for solutions che prevedano la collaborazione tra imprese e sistema della ricerca.

4.4 DICHIARAZIONI E DOCUMENTI OBBLIGATORI PER LA DOMANDA DI AIUTO

34) Il Piano Strategico Operativo è un documento aggiuntivo che deve essere allegato alla scheda tecnica (Allegato D) oppure no?

No. Il Piano strategico-operativo non costituisce un documento a parte, separato e distinto rispetto alla Scheda tecnica di proposta progettuale (Allegato D). All'interno della stessa Scheda tecnica di proposta progettuale dovranno essere evidenziate le modalità attuative del Piano strategico-operativo del Distretto Tecnologico di riferimento (paragrafo 3.3 del Bando). Ne consegue pertanto che le sezioni nelle quali il Piano strategico-operativo si articola: 1. Analisi situazionale 2. Visione strategica delle macro-aree individuate in prospettiva di medio periodo (2020) 3. Obiettivi strategici ecc. (per la cui descrizione è stabilito un numero massimo di cartelle) rappresentano un *textarea* della piattaforma.

35) Il quadro finanziario/business-plan menzionato di corredo al piano strategico operativo è un documento a parte o corrisponde all'Allegato E (Piano Finanziario)?

Il quadro finanziario/*business-plan*, menzionato in riferimento al Piano strategico-operativo, all'interno dell'Allegato D) - Scheda tecnica di proposta progettuale, corrisponde all'Allegato E - Piano Finanziario.

36) Nella Dichiarazione Composizione Societaria per intestazioni fiduciarie, Allegato M esiste una quota minima di percentuale sotto la quale le eventuali fiduciarie non devono essere dichiarate? Si chiede inoltre se tali situazioni siano ostative alla partecipazione della impresa al bando.

Si conferma che NON è prevista soglia percentuale minima, al di sotto della quale il soggetto proponente possa ritenersi esonerato dalla compilazione e sottoscrizione dell'Allegato M - Modulo per intestazione fiduciaria - Dichiarazione Composizione Societaria. E' infatti necessario che il soggetto proponente dimostri "di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (punto 17 del paragrafo 2.2 'Requisiti di ammissibilità')".

37) L'Allegato O indicato come "Scheda tipo report incontro" deve essere obbligatoriamente adottato dal DT o è solo una traccia indicativa?

Si tratta di una traccia indicativa che non deve tassativamente essere compilata nella sua completezza. Resta il fatto che si tratta di informazioni di interesse anche per la Regione e che pertanto ne viene richiesta la compilazione in maniera sostanziale. E' inoltre necessario, come definito al paragrafo 3.2 del bando, che i report di contatto siano trasmessi periodicamente (ogni 3 mesi) alla Regione Toscana.

38) Al paragrafo 3.2 del bando si fa riferimento ai seguenti documenti:

- lettere di adesione da presentare per dimostrare la composizione del Distretto;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi DPR 445/2000 per confermare l'adesione al Distretto delle imprese già aderenti al Polo di innovazione;
- elenco delle imprese aderenti con indicazione di sede legale, codice fiscale/P. Iva, posta elettronica, PEC.

Esistono dei modelli dei suddetti documenti e dove è possibile reperirli?

Il format per tali documenti sarà fornito sulla piattaforma informatica di Sviluppo Toscana.

39) Può un'azienda aderente alla rete inserire fra le sue spese di personale del personale interno qualificato proveniente da una sua azienda partecipata o consociata (con la formula del personale distaccato o simili)? Può altrimenti prevederlo sotto la voce delle consulenze?

No, non è possibile inserire tra le spese di personale il personale di un'azienda partecipata o consociata a meno che ciò non avvenga in forza di un contratto di distacco (si veda la risposta nr. 23 del presente documento).

L'impresa aderente alla rete potrà prevedere tale spesa nella voce "Spese per consulenze", purché:

- si tratti di personale altamente qualificato in materia di trasferimento tecnologico e dotato di adeguate conoscenze (laurea di tipo tecnico-scientifico o esperienza almeno quinquennale nel campo del trasferimento tecnologico);

- il servizio prestato rientri nelle tipologie previste dal "*Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le PMI toscane dell'industria, artigianato e servizi alla produzione*" approvato con decreto n. 4983 del 06/11/2014 e sue successive modifiche ed integrazioni.

40) BANDO E ALLEGATO A.

Abbiamo riscontrato alcune differenze tra alcune clausole del bando e le corrispondenti clausole indicate nelle direttive di attuazione. Ad esempio sulle spese ammissibili. Presumiamo che siano da considerarsi valide quelle delle direttive di attuazione. Potete darcene conferma?

Quanto alle discrepanze da voi riscontrate in merito ad alcune clausole delle spese ammissibili, di cui al paragrafo 3.6 del Bando, confrontandole con le corrispondenti clausole disposte in Allegato A della DGR n. 1160 del 30/11/2015 POR FESR 2014-2020. DISTRETTI TECNOLOGICI. "Direttive di attuazione per la selezione di proposte progettuali in materia di Distretti Tecnologici", si precisa che in Allegato A "Direttive di attuazione" sono contenuti gli elementi essenziali relativi al bando di gara per aiuti ai Distretti Tecnologici, come specificato all'art. 1 della stessa DGR n. 1160 del 30/11/2015.

Si chiarisce, pertanto, che l'Allegato A costituisce premessa imprescindibile e indirizzo ai fini della redazione del Bando che, infatti, ripropone quegli stessi elementi essenziali, MA per integrarli e declinarli in coerente funzione operativo-attuativa dell'azione 1.1.4 del POR FESR Regione Toscana 2014-2020 (secondo capoverso del paragrafo 1.1 del Bando). Si comunica quindi che sono da ritenersi valide e, conseguentemente, da ottemperare, le prescrizioni dettate dal Bando.

41) Per i servizi intermediati cosa si deve produrre per dimostrare l'intermediazione?

Si conferma che in relazione ai servizi qualificati intermediati, l'intermediazione svolta dal soggetto gestore del Distretto Tecnologico dovrà essere documentata attraverso un accordo, se prestata gratuitamente e, se remunerata, dimostrata prevedendo nel testo dell'accordo un corrispettivo economico per il ruolo svolto dal soggetto gestore (paragrafo 3.2).

42) Cosa deve essere portato a dimostrazione che la proposta ad un bando europeo o la domanda di registrazione di un brevetto è frutto dell'attività del distretto?

Con riguardo alle proposte progettuali (application) su bandi (call for proposals) di programmi europei a gestione diretta (es. Horizon 2020), si ritiene utile produrre copia della proposta (e-form dell'application) sottomessa all'Agenzia Esecutiva/ Direzione Generale della Commissione preposta alla gestione del bando (call), dal momento che in tale proposta sono contenute, fra le altre, anche sezioni anagrafiche del Capofila e dei partners coinvolti nella realizzazione del progetto europeo.

Per i "brevetti/marchi registrati e/o altre operazioni di gestione PI" si ritengono necessari: copia domanda di brevetto nazionale/europeo/internazionale e relativa attestazione di avvenuto deposito della medesima, copia attestato di concessione brevetto nazionale/europeo/internazionale; copia domanda registrazione marchio nazionale/comunitario/internazionale e attestazione di avvenuto deposito della medesima.

Pertanto il numero stesso delle proposte/application nell'ambito di progetti europei, dei brevetti/marchi registrati e/o di altre operazioni di gestione della Proprietà Intellettuale esprime l'intensità dell'attività svolta dal Distretto Tecnologico.

43) Cosa si intende per "altre operazioni di gestione di proprietà intellettuale?"

Per "*altre operazioni di gestione di Proprietà Intellettuale*" si intendono: 1) la trattazione della domanda, 2) il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso, 3) la traduzione per ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni, 4) la difesa della validità del diritto nel quadro della trattazione ufficiale della domanda, 5) eventuali procedimenti di opposizione, anche dopo la concessione del diritto.

44) Nell'allegato G – Schema di contratto del bando è richiesto al beneficiario il mantenimento dei livelli occupazionali. Come verrà verificato tale obbligo?

Una volta selezionati i soggetti gestori, verrà loro richiesto, tramite dichiarazione ai sensi del DPR 445/00, di specificare qual'è il livello occupazionale che prevedono di mantenere per il periodo di validità del progetto.